

Città di Atripalda



Regolamento del Servizio di Volontariato "Guardie Ambientali Volontarie"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

S O M M A R I O

Art. 1 - Finalità

Art. 2 – Fonti normative

Art. 3 - Vigilanza

Art. 4 - Volontarietà del servizio

Art. 5 - Figure costituenti il rapporto di volontariato

Art. 6 - Definizione di Guardia Ambientale Volontaria

Art. 7 - Requisiti di Guardia Ambientale Volontaria

Art. 8 - Nomina di Guardia Ambientale Volontaria

Art. 9 - Incarico di Guardia Ambientale Volontaria

Art. 10 - Attività e funzioni della Guardia Ambientale Volontaria

Art. 11 - Doveri della Guardia Ambientale Volontaria

Art. 12 - Sospensione e revoca dell'incarico

Art. 13 - Compiti della Guardia Ambientale Volontaria

Art. 14 - Corso formativo aspirante Guardia Ambientale Volontaria

Art. 15 - Procedura amministrativa

Art. 16 - Compiti del Comune

Art. 17 - Entrata in vigore

Art. 18 - Norma transitoria e finale

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Atripalda (AV), nell'ambito del Gruppo Comunale di Protezione Civile, istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale di difesa ambientale e controllo,

deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

2. Scopo del Servizio è la salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini tramite un'azione di vigilanza tesa a valorizzare e difendere l'ambiente in generale e le relative matrici, anche attraverso interventi di protezione civile e sviluppo dell'educazione ambientale.

Art. 2 – Fonti normative

1. Il servizio di "Guardia Ambientale Volontaria", abbreviato "GAV", è istituito sulla base delle seguenti fonti giurisprudenziali e normative :
 - a) Sentenza Corte Costituzionale n. 28 del 12/02/1996, secondo cui la potestà sanzionatrice e il potere di accertamento spettano in via accessoria all'ente cui appartiene, in proprio o in via delegata, la funzione di amministrazione attiva; di norma, non occorre alcuna previsione di legge che conferisca tali funzioni e poteri all'ente medesimo. Da quanto innanzi discende un importante sviluppo: se gli enti locali sono, di norma, titolari, nelle materie di competenza, di funzioni di vigilanza e corollari poteri di accertamento essi possono, nell'ambito della loro potestà regolamentare, ex art. 117, comma 6, della Carta Costituzionale, statuire in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento di dette funzioni e poteri;
 - b) Art. 117 della Costituzione Italiana;
 - c) Art. 357 del Codice Penale che definisce il pubblico ufficiale colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".
 - d) Art. 13 della Legge 13/11/1981, n. 689 che definisce gli atti di accertamento che possono compiere gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
 - e) Legge Regionale 23/02/2005, n. 10 - Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale;
 - f) Regolamento Regionale n. 2 del 05/07/2007 – Regolamento per la disciplina del servizio di vigilanza ambientale mediante l'impiego delle Guardie Ambientali Volontarie;
 - a) Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" che all'art. 12 lettera m) prevede che "l'organizzazione, al fine di potenziare i controlli opportuni sulla raccolta differenziata e sui flussi di rifiuti, di un servizio di vigilanza espletato da guardie ambientali volontarie, di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), i cui corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione sono da tenersi presso i Comuni, singoli o in concorso tra loro, oppure presso la Scuola regionale di polizia locale di Benevento. Ai volontari che hanno già svolto attività di vigilanza sui propri territori comunali con decreto del Sindaco è riconosciuta la qualifica di "Guardia Ambientale Volontaria";
 - b) Statuto Comunale;
 - c) Art. 651 del Codice Penale sul rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale;
 - d) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" il cui art. 198 definisce le competenze dei Comuni.

Art. 3 - Vigilanza

1. Il servizio è espletato da personale volontario iscritto al Gruppo Comunale di Protezione Civile, nominato dal Comune di Atripalda (AV), in possesso dei requisiti richiesti, indossando appropriato abbigliamento di istituto, con lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) Il servizio è svolto dal predetto personale sul territorio del Comune di Atripalda (AV), al fine di tutelare l'Ente da eventuali problematiche e fenomeni di rischio per la tutela

delle matrici ambientali connesse alla non osservanza della normativa vigente, con particolare riferimento al settore dei rifiuti;

- b) L'attività è svolta nel rispetto delle indicazioni e con il coordinamento del Comando di Polizia Municipale e consisterà nel :
- Promuovere la partecipazione dei cittadini anche attraverso l'adozione di appositi strumenti di comunicazione;
 - Prevenire le violazioni delle normative ambientali, con riferimento alle aree naturali protette ed al territorio sottoposto a vincolo paesaggistico;
 - Svolgere attività di prevenzione e vigilanza in tutti i casi di violazione della normativa vigente e soprattutto in caso di incendi boschivi e/o altri casi di degrado ambientale (abbandono di rifiuti, materiali inerti, ecc.);
 - Garantire la tutela e la valorizzazione dell'ambiente terrestre e fluviale;
 - Tutelare il patrimonio pubblico nell'ambito del territorio comunale;
 - Collaborare con il Comune alle operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza e di pubblica calamità;
 - Controllare gli scarichi delle acque reflue;
 - Controllare l'anagrafe, le deiezioni canine, la tutela degli animali da affezione;
 - Prevenzione, informazione ed accertamento in tema di raccolta differenziata dei rifiuti;
 - Controllare il rispetto delle ordinanze e regolamenti comunali.

Art. 4 - Volontarietà del servizio

1. Il Servizio di Volontariato Comunale di Guardia Ambientale costituisce servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.
2. L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.
3. La Giunta Comunale potrà determinare un rimborso spese ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sul volontariato in attività socialmente utili ed altre forme di collaborazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'11/05/2005.

Art. 5 - Figure costituenti il rapporto di volontariato

1. Ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e amministrativa, alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, la vigilanza di cui all'art. 1 è affidata, altresì alle Guardie Ambientali Volontarie che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
2. Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare l'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali altro personale dipendente del Comune per specifiche materie nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
4. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 6 - Definizione di Guardia Ambientale Volontaria

1. Si definisce, ai sensi del presente Regolamento, "Guardia Ambientale Volontaria" la figura di volontario che espleta il servizio di vigilanza, controllo e accertamento delle sole infrazioni che comportino l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in violazione dei Regolamenti e ordinanze comunali relative alla difesa dell'ambiente.
2. Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 7 - Requisiti di Guardia Ambientale Volontaria

1. I volontari che intendono assumere la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti :
 - a) Patente di Guida categoria "B" o superiore;
 - b) Diploma di Scuola Media Superiore;
 - c) Assenza di condanne penali e carichi pendenti.

Art. 8 - Nomina di Guardia Ambientale Volontaria

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina delle GAV, con proprio decreto motivato, tra i volontari iscritti al Gruppo Comunale di Protezione Civile reputati idonei a conclusione del corso di formazione di cui al successivo art. 14, specificatamente per l'accertamento delle violazioni di regolamenti e ordinanze comunali.
2. Tale provvedimento ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

Art. 9 - Incarico di Guardia Ambientale Volontaria

1. L'incarico di Guardia Ambientale Volontaria è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 8.
2. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.
3. La Guardia Ambientale Volontaria è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.
4. Alla Guardia Ambientale Volontaria, viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all'incarico di Guardia Ambientale.
5. La Guardia Ambientale Volontaria, nell'espletamento del servizio, porta con sé il tesserino di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.
6. L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti o di somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del Comune.

Art. 10 - Attività e funzioni della Guardia Ambientale Volontaria

1. Le Guardie Ambientali Volontarie esplicano le attività che si estrinsecano sinteticamente:
 - a) presidio e controllo dello stato di igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
 - b) controllo dei "rilasci" di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le prescrizioni regolamentari;
 - c) controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari;
 - d) presidio informativo e prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali;
 - e) controllo dell'anagrafe, delle deiezioni canine e la tutela degli animali da affezione;
 - f) prevenzione, informazione e controllo in tema di raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Le Guardie Ambientali Volontarie agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni amministrative ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione del modello del verbale di accertamento delle violazioni che verrà utilizzato dagli operatori nello svolgimento delle funzioni citate.

Art. 11 - Doveri della Guardia Ambientale Volontaria

1. La Guardia Ambientale Volontaria nell'espletamento delle funzioni deve:
 - a) assicurare il servizio come stabilito dal Comune tramite il coordinatore;
 - b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;
 - c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - d) compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi entro 24 ore al coordinatore che a sua volta nelle 24 ore successive trasmetterà gli atti al comune;
 - e) portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di riconoscimento rilasciato dal Sindaco;
 - f) usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature assegnati in dotazione.
2. E' fatto assoluto divieto alla Guardia Ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dai programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

Art. 12 - Sospensione e revoca dell'incarico

1. Gli organi istituzionali preposti (Polizia Municipale – Carabinieri – Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale – Polizia di Stato – Guardia di Finanza, ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati alla Guardia Ambientale Volontaria; tale segnalazione si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
2. Costituisce motivo di revoca dell'incarico svolgere il servizio senza osservare le disposizioni impartite, avere un atteggiamento poco professionale nei confronti degli utenti, avere un atteggiamento non collaborativo con la struttura comunale e associativa, ecc..
3. Il Sindaco, previa istruttoria da parte della Polizia Municipale, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

Art. 13 - Compiti della Guardia Ambientale Volontaria

1. La Guardia Ambientale Volontaria in sede di contestazione di leggi, regolamenti e ordinanze riguardanti la tutela ambientale redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, comunicando gli atti entro 24 ore al coordinatore.
2. Trovano applicazione tutte le vigenti norme in materia di depenalizzazione previste dalla legge 689/81.

Art. 14 - Corso formativo aspirante Guardia Ambientale Volontaria

1. Il comune organizza un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti GAV.
2. Il corso di formazione, della durata di 20 ore minimo, sarà curato da qualificati docenti in materia ambientale con particolare riferimento alla procedura sanzionatoria amministrativa.
3. I volontari già in possesso di adeguata formazione in materia potranno dimostrare tale requisito al fine di ottenere direttamente il decreto da parte del Sindaco.
4. Sono considerati validi solo i corsi di formazione riportanti una valutazione finale a seguito di prova di verifica delle competenze acquisite.

Art. 15 - Procedura amministrativa

1. Per le violazioni amministrative trova applicazione la normativa prevista dalla Legge 24.11.1981 n. 689.
2. Tutti gli accertamenti effettuati dalle GAV saranno successivamente oggetto di procedura istruttoria da parte del Comando Polizia Municipale.

Art. 16 - Compiti del Comune

3. Il Comune, quale ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione, al corretto funzionamento del servizio ed in particolare:
 - a) provvedere all'assicurazione contro infortuni delle Guardie Ambientali Volontari;
 - b) nomina il coordinatore che predispone programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio;
 - c) riceve i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni curandone il relativo iter procedurale previsto dalla legge.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 124 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Copia del presente Regolamento viene comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Avellino e al Presidente della Regione Campania.

Art. 18 – Norma transitoria e finale

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia di accertamenti degli illeciti amministrativi.